Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 16006/4(4)
Uff. II - Ord. e Sic. Pub.

Roma, 23 novembre 2018

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

e, p.c.

ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

ROMA

OGGETTO: "*Quinte linee guida*" per la gestione degli utili derivanti dalla esecuzione dei contratti d'appalto o di concessione sottoposti alla misura di straordinaria gestione ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge n. 90/2014.

Con le unite *Linee guida,* adottate lo scorso 16 ottobre dall'ANAC e da questo Dicastero, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre u.s., viene approfondita la tematica relativa alla gestione degli utili che derivano dalla esecuzione dei contratti d'appalto e di concessione "commissariati" ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014.

Con esse, in un'ottica risolutiva delle varie e complesse questioni sorte in materia, si delinea l'ambito applicativo del comma 7 dell'art. 32 cit., il quale dispone che: «*Nel periodo di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 2, i pagamenti sono corrisposti al netto del compenso riconosciuto agli amministratori di cui al comma 2 e l'utile d'impresa derivante dalla conclusione dei*

contratti d'appalto di cui al comma 1, determinato anche in via presuntiva dagli amministratori, è accantonato in apposito fondo e non può essere distribuito né essere soggetto a pignoramento, sino all'esito dei giudizi in sede penale ovvero, nei casi di cui al comma 10, dei giudizi di impugnazione o cautelari riguardanti l'informazione antimafia interdittiva».

Come è noto, infatti, uno degli ambiti più delicati - che la norma non disciplina compiutamente e sul quale si sono registrate diverse pronunce giurisprudenziali - è quello concernente le modalità di accantonamento degli utili e la loro destinazione all'esito dei procedimenti penali avviati nei confronti dei rappresentanti delle società sottoposte ad amministrazione straordinaria, ovvero degli eventuali ricorsi proposti avverso le informazioni interdittive antimafia.

Il documento, predisposto anche sulla base del dato esperienziale e delle numerose richieste di chiarimento pervenute, è impostato tenendo distinte le due fattispecie di "commissariamento" previste dall'art. 32, commi 1 e 10, ossia quello disposto per fatti di matrice corruttiva o fraudolenta e quello adottato per motivi di infiltrazione mafiosa, in considerazione della diversità dei rispettivi presupposti applicativi.

Per entrambe le fattispecie vengono delineate compiutamente le attività che devono essere poste in essere dal Prefetto e che costituiscono lo snodo fondamentale per una corretta imputazione degli utili all'esito dei procedimenti penali o giurisdizionali o al termine dei "commissariamenti".

Tra tali attività, particolare rilievo assume il raccordo informativo che il Prefetto deve avere con l'autorità giudiziaria riguardo agli utili accantonati o in corso di accantonamento nelle gestioni commissariali disposte a seguito di fenomeni di corruzione.

Proprio al fine di una immediata attuazione delle *Quinte linee guida* i Prefetti che hanno disposto gestioni commissariali ai sensi del comma 1 del più volte citato art. 32 del decreto-legge n. 90 del 2014, vorranno avviare dirette interlocuzioni con le autorità giudiziarie procedenti in modo da fornire alle stesse un quadro informativo aggiornato sullo stato degli accantonamenti degli utili in relazione a ciascun "commissariamento".

Analogo rilievo riveste, nell'ambito delle indicazioni fornite con le *Quinte linee guida*, anche l'attività che il Prefetto è chiamato a svolgere ai fini della conservazione degli utili nei casi in cui le gestioni commissariali dovessero concludersi prima della definizione del procedimento penale, nelle ipotesi di cui all'art. 32, comma 1,

Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

ovvero prima della pronuncia del giudice amministrativo, in quelle disposte ai sensi dell'art. 32 comma 10.

Il documento d'indirizzo prevede, infatti, per entrambe le fattispecie, che il Prefetto stipuli una convenzione con un istituto di credito finalizzata alla costituzione di un conto corrente intestato alle società destinatarie del provvedimento di "commissariamento", ma sottoposto al controllo e al potere dispositivo dello stesso Prefetto.

Le *Quinte linee guida* tornano inoltre ad approfondire anche il tema, già affrontato con le *Seconde linee guida*, della destinazione degli utili accantonati nell'ipotesi in cui il procedimento giudiziale si chiuda sfavorevolmente per l'impresa, chiarendo, sulla scorta del parere espresso dal Consiglio di Stato in sede consultiva, che, per le ipotesi previste dall'art. 32, comma 10, qualora l'ente finanziatore sia in tutto o in parte un soggetto diverso dalla stazione appaltante, sarà questi a beneficiare in via esclusiva o pro-quota del profilo d'impresa accantonato.

Si confida nel consueto, prezioso apporto collaborativo delle SS. LL. ai fini di una puntuale applicazione sul territorio delle *Quinte linee guida*.

F.to IL CAPO DI GABINETTO
Piantedosi